

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1998

**recante modifica della decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica**

*[notificata con il numero C(1998) 4046]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/740/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che la decisione 96/333/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica <sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 97/589/CE <sup>(4)</sup>, si applica fino al 31 dicembre 1998;

considerando che la decisione 97/20/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, modificata dalla decisione 98/572/CE <sup>(6)</sup>, fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini; che nella parte II di tale elenco figurano i paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio <sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE <sup>(8)</sup>;

considerando che la decisione 95/408/CE stabilisce che detto elenco sia applicabile fino al 31 dicembre 2000; che occorre pertanto modificare la data di validità della certificazione per adeguarla alla data di validità degli elenchi provvisori;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 5 della decisione 96/333/CE i termini «e fino al 31 dicembre 1998» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 2000».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 127 del 25. 5. 1996, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU L 238 del 29. 8. 1997, pag. 47.

<sup>(5)</sup> GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.

<sup>(6)</sup> GU L 277 del 14. 10. 1998, pag. 42.

<sup>(7)</sup> GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

<sup>(8)</sup> GU L 289 del 28. 10. 1998, pag. 36.